

STATUTO

ART 1

Costituzione

1. E' costituita con sede in Bomporto (MO), via I maggio n. 28 , l' associazione denominata "Società Italiana di Vestibologia (VIS) ,Associazione scientifica e culturale apartitica, senza fini politici o di lucro, di seguito detta associazione:

2. L' associazione:

- persegue finalità di formazione, interloquisce con società e associazioni del settore oltre che essere un punto di riferimento per l'indotto tecnologico del relativo ambito;

- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;

- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la sua esistenza.

- L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali cui al successivo Art 2

3. L'associazione ha durata illimitata

ART 2

Attività

1.L'associazione svolge le seguenti attività:

-Formare i professionisti al fine di migliorare l' assistenza a soggetti affetti da disturbi concernenti i sistemi ed apparati coinvolti nel concetto anatomofisiologico di "equilibrio" e nelle sue manifestazioni patologiche e di promuovere, divulgare e validare l' informazione sia ai professionisti che all'utenza;

-Porsi come interlocutore di altre Associazioni o Società scientifiche a carattere nazionale o internazionale, affini o contigue per interesse al campo della Vestibologia e di essere un punto di riferimento per tutto l'indotto tecnologico, diagnostico e terapeutico innovativo, eventualmente emergente in tale ambito.

2. L'associazione utilizza mezzi di contatto e divulgazione scientifica , tra i quali:

. sito web con schede contenenti caratteristiche strumentali, tipo di attività e responsabili per ogni centro di Vestibologia Italiano pubblico o privato, ; Il sito suddetto prevede anche la presenza di aree il cui accesso è consentito anche ad utenti non medici e a medici non iscritti all' associazione

. una selezione semestrale di articoli internazionali di rilevante importanza (fruibili nella forma di PFD gratuiti o riassunti da PubMed), divisi per argomento o tema;

- . la pubblicazione volontaria di articoli italiani (fruibili nella forma di PFD gratuiti o riassunti da PubMed) da parte degli autori;
- . una bacheca degli eventi nazionali e internazionali;
- . una pubblicazione a cadenza quadrimestrale;
- . un evento scientifico ufficiale di natura congressuale denominato "Aggiornamenti in Vestibologia" e uno o più corsi formativi annuali riguardanti le tecniche diagnostiche e le terapie più moderne in cui il linguaggio ufficiale sia l' Italiano o l' Inglese.

ART 3

Associati

1. Alla associazione possono afferire tutti coloro che sono interessati alle scienze di base (anatomia, istologia, fisiologia, biochimica, fisica, etc.) e alle scienze clinico/applicative (otorinolaringoiatria, audiologia, neurologia, neurofisiologia, neuroradiologia, neurofarmacologia, neurofisiatria, neuroftalmologia) riguardanti i sistemi vestibolari, uditivi, visivi, propriocettivi e le loro rappresentazioni nel sistema nervoso centrale che di concerto entrano nel determinismo delle malattie caratterizzate da vertigine e disequilibrio, oltre che ad altri sintomi correlati.
2. Sono associati Fondatori coloro i quali sono presenti alla stesura del documento per la costituzione dell' associazione stessa.
3. Gli associati possono svolgere attività non retribuita.
4. Nella domanda di adesione l' aspirante associato dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell' associazione. L' iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato.
5. Tutti gli associati cessano di appartenere all' associazione per:
 - dimissioni volontarie;
 - non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
 - indegnità deliberata dal comitato. In quest' ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.

ART 4

Diritti ed obblighi degli associati

1. Tutti gli associati hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall' appartenenza all' associazione.
2. Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell' ammontare stabilito dall' assemblea.

3. Gli associati sono tenuti a prestare il lavoro preventivamente concordato.

ART 5

Organi

1. Sono organi dell' associazione:

- l'assemblea
- il consiglio direttivo
- il presidente

ART 6

Assemblea

1. L'assemblea è costituita da tutti gli associati.

2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all' anno e , in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell' ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax, email).

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli associati; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l' assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

5. In prima convocazione l' assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro associato. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

6. Ciascun associato non può essere portatore di più di tre deleghe.

7. Le deliberazioni dell' assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 15.

8. L' assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del comitato;
- approvare il programma di attività proposto dal comitato;
- approvare il bilancio preventivo;

- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16;
- stabilire l' ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci..

ART 7

Comitato

1. Il comitato è eletto dall'assemblea ed è composto da 6 membri. Esso può cooptare altri membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi solo con voto consultivo.
2. Il comitato si riunisce almeno una volta ogni 12 mesi.
3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell' ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera raccomandata, telegramma, fax, email).
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro 20 giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione il comitato è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
6. Il comitato ha i seguenti compiti:
 - eleggere il Presidente;
 - assumere il personale;
 - nominare un Segretario;
 - fissare le norme per il funzionamento dell' associazione;
 - sottoporre all' approvazione dell' assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
 - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l' attività e autorizzandone la spesa;
 - accogliere o rigettare le domande degli aspiranti associati;
 - ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione.

ART 8

Presidente

1. Il Presidente, che è anche presidente dell' assemblea e del comitato, è eletto da quest' ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 4 e articolo 7 comma 4
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
5. In caso di parità nelle votazioni il parere del Presidente è dirimente.
6. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente, se nominato, o , in assenza, al membro più anziano.

ART 9

Segretario

1. Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
 - provvede alla tenuta ed all' aggiornamento del registro degli associati;
 - provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
 - predispone lo schema del progetto di bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di aprile successivo il bilancio preventivo del nuovo esercizio;
 - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonchè alla conservazione della documentazione relativa;
 - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato;
 - è a capo del personale.

ART 10

Clausola compromissoria

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e gli associati oppure tra gli associati, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un arbitro unico, il quale giudicherà "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

2. La sua determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

3. L' arbitro è nominato dal Presidente dell'Ordine dei Medici di Modena.

ART 11

Durata delle cariche

1. Tutte le cariche associative hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate.

2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del periodo decadono allo scadere del medesimo.

ART 12

Risorse economiche

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento della propria attività da:

- fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dagli associati fondatori;
- dai contributi versati dagli associati al fine di incrementare il fondo di dotazione, nonchè da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;

2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal comitato;

3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.

ART 13

Quota sociale

1. La quota associativa a carico degli associati è fissata dall'assemblea tenendo conto delle esigenze di gestione indicate dal Comitato. Essa è annuale; non è frazionabile nè ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

2. Gli associati facenti parte dell'assemblea, non in regola con il pagamento delle quote associative, non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea nè prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche associative.

ART 14

Bilancio o rendiconto

1. L'esercizio sociale dell'associazione si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno
2. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Comitato il bilancio consuntivo ed entro il mese di aprile successivo il bilancio preventivo del nuovo esercizio. Essi vengono poi sottoposti all'assemblea che ne deciderà l'approvazione a maggioranza di voti.
3. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

ART 15

Modifiche allo statuto

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei associati.

ART 16

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

